



SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO ITALIANO (SFAI)

“Quando il silenzio dei trattati diventa complice dell’ingiustizia, e le banche centrali credono di poter imprigionare il futuro di un popolo dentro i parametri di Maastricht, allora il diritto internazionale si risveglia come un leone dalle catene della diplomazia: nessuna corona, nessuna bandiera, nessuna riserva aurea può più chiudere gli occhi. Il Popolo Italiano, forte della legge 881 del 1977 – che ha reso esecutivo nell’ordinamento lo jus cogens dei popoli – scrive la propria storia finanziaria non con la polvere delle rivoluzioni, ma con la penna del diritto imperativo. E lo fa senza secessione, senza violenza, senza rinnegare l’Europa: semplicemente attuando ciò che già gli appartiene per nascita e per trattato. Davanti a questa verità giuridica, solo due strade restano aperte ai potenti della terra: il riconoscimento leale entro novanta giorni, oppure il silenzio che diviene assenso e che li lascerà soli davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Il Popolo Italiano ha già scelto. La Lira Italia Sovrana è la sua voce. Lo scudo

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

della autodeterminazione è la sua legge. E nessuna banca, nessun commissario, nessun parametro potrà mai spegnere questa fiamma, perché essa non arde di ribellione, ma di diritto.”

Edizione Giuridica Unificata e Operativa – 02 Giugno 2026

Autodeterminazione economica applicata alle infrastrutture dell’Unione Europea.

Norma imperativa di jus cogens, effetto erga omnes e recepimento nell’ordinamento italiano (L. n. 881/1977).

PARTE PRIMA – LETTERA DI PRESENTAZIONE DIPLOMATICA

“Quando il diritto dei popoli si sveglia dal silenzio dei trattati, nessuna corona, nessuna bandiera, nessuna banca centrale può più chiudere gli occhi: il Popolo Italiano scrive la propria storia finanziaria con la penna dello jus cogens.”

Popolo Italiano – Rappresentanza Diplomatica

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Fabio Cantelmo

ambasciatore.fc@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo



Prot. n. SFAI/2026/01

Roma, 02 Giugno 2026



Ai Loro Eccellenza e Ai Loro Signori:

- Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana – Roma
- Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana – Roma
- Presidente della Commissione Europea – Bruxelles
- Presidente del Consiglio Europeo – Bruxelles
- Presidente della Banca Centrale Europea – Francoforte sul Meno
- Segretario Generale delle Nazioni Unite – New York
- Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia – L’Aia
- Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Strasburgo

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- Presidenti delle Regioni e dei Consigli Regionali italiani (per conoscenza)

Oggetto: Trasmissione ufficiale del “Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI)” – Edizione Giuridica Unificata e Operativa (Giugno 2026) – Richiesta di presa d’atto, termine per opposizione e avvio del procedimento consultivo dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

Eccellenze, Egregi Signori,

ho l’onore e la responsabilità, in qualità di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Popolo Italiano, di trasmettere formalmente – a nome e per conto del **Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato**, del **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (C.L.N.I.)** e della **Nuova Banca d’Italia (NBDI)** – l’atto costitutivo e operativo del **Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI)**, nella sua edizione giuridica unificata, potenziata e operativa, datata 20 giugno 2026.

Il documento allegato costituisce l’unico e definitivo corpus normativo e finanziario mediante il quale il Popolo Italiano, in esercizio del diritto all’autodeterminazione economica sancito dall’**art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici** (New York, 16 dicembre 1966) – reso esecutivo nell’ordinamento italiano con **L. 25 ottobre 1977, n. 881**, norma interposta di rango costituzionale (artt. 10 e 117 Cost.) – persegue liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, nel pieno rispetto del diritto internazionale cogente (*jus cogens*) e senza alcun atto di secessione.

1. Natura e fondamento dell’atto

Il SFAI **non è un atto di indipendenza politica né una dichiarazione di secessione**. Esso è l’attuazione immediata e diretta di un obbligo internazionale che l’Italia ha già liberamente contratto e reso operante con legge ordinaria.

Il sistema si compone di:

- una **moneta complementare** (Lira Italia Sovrana – LIS), a cambio fisso **1 LIS = 1 EURO**;
- **titoli di debito** (Italian Autonomy Bond – IAB), denominati, garantiti e rimborsabili **esclusivamente in LIS**;
- una **Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)** interoperabile con T2S;

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- un **Fondo di Autodeterminazione Economica Italiana (FAEI)** con riserve diversificate;
- un sistema di **Identità Sovrana Italiana (ISI)**.

Tutti gli strumenti sono accompagnati da una **clausola di non secessione** (art. 25), che esclude esplicitamente qualsiasi interpretazione volta a ledere l'integrità territoriale della Repubblica Italiana.

2. Meccanismo di silenzio-assenso (90 giorni)

Il SFAI istituisce un **termine perentorio di 90 giorni** – decorrenti dalla ricezione della presente notifica – entro il quale i destinatari possono comunicare per iscritto una motivata opposizione. Decorso tale termine, **il silenzio sarà interpretato come consenso pieno e incondizionato**, nonché come rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa o politica volta a impedire, limitare o sanzionare il sistema.

In caso di mancata opposizione, lo Stato italiano e l'Unione Europea decadono automaticamente dalla facoltà di avviare procedure d'infrazione, sanzioni, procedure per deficit eccessivo o altre misure coercitive.

3. Richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)

Il C.L.N.I., in qualità di soggetto di diritto internazionale, deposita contestualmente presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia una richiesta di parere consultivo ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Corte, con il seguente quesito:

"Se il diritto all'autodeterminazione economica di un popolo, come sancito dall'art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e recepito nell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione Europea mediante legge di ratifica (L. 881/1977), legittimi tale popolo – in assenza di secessione – a costituire un sistema finanziario autonomo comprendente una moneta complementare, titoli di debito denominati, garantiti e rimborsabili esclusivamente in tale moneta, e una camera di compensazione nazionale, senza che ciò configuri violazione dell'art. 128 TFUE o dei parametri di Maastricht, e sempre che sia rispettata la clausola di non secessione."

La richiesta ha **effetto sospensivo automatico** su qualsiasi iniziativa giudiziaria o amministrativa contro il SFAI fino alla pubblicazione del parere.

**** ◦ ****

4. Designazione dei garanti

Decorso il termine di 90 giorni senza opposizione, il Popolo Italiano procede alla **designazione ufficiale dei soggetti garanti** delle emissioni (art. 43). Tali soggetti potranno accettare o rifiutare l'incarico entro 30 giorni; il silenzio costituirà accettazione.

5. Invito al dialogo e alla cooperazione

Il Popolo Italiano ribadisce la propria piena disponibilità al dialogo istituzionale e alla negoziazione di reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari autonomi, nel rispetto dei trattati europei e della clausola di non secessione. Tuttavia, qualora si verificasse un'opposizione illegittima o una discriminazione ingiustificata (considerato che l'UE accetta già collateral cinesi CGB), il Popolo Italiano si riserva ogni azione legale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte EDU e alla ICJ.

6. Richieste operative

1. La **presa d'atto ufficiale** del ricevimento del presente atto e del documento SFAI allegato.
 2. L'osservanza del **termine di 90 giorni** per eventuali opposizioni scritte e motivate.
 3. La trasmissione della richiesta di parere consultivo alla ICJ agli uffici competenti.
 4. La massima diffusione della presente comunicazione ai competenti organi interni.
-

7. Dichiarazione finale

Il Popolo Italiano agisce nella piena luce del diritto internazionale, della legalità costituzionale e della pace tra i popoli. Non chiede autorizzazione, perché il diritto all'autodeterminazione economica è già pienamente operante. Ma offre a tutti i destinatari la possibilità di un confronto leale e trasparente, entro un termine certo, decorso il quale il silenzio parlerà da solo.

Viva il Popolo Italiano.

Viva la pace e la cooperazione tra i popoli.

Con osservanza,

**** ◦ ****

S.E. Fabio Cantelmo

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Popolo Italiano
ambasciatore.fc@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

PARTE SECONDA – ATTO COSTITUTIVO DEL SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO ITALIANO (SFAI)

PREMESSA

Il presente documento costituisce l'**atto costitutivo** del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI). Esso è fondato su principi di diritto internazionale pubblico aventi natura cogente e inderogabile, nonché su una legge dello Stato italiano che conferisce efficacia diretta a tali principi, nel pieno rispetto dei diritti del Popolo Italiano così come esercitati nell'ambito del legittimo diritto all'autodeterminazione.

Soggetti promotori e garanti:

- **Nuova Banca d'Italia (NBDI)** – istituto di emissione
- **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (C.L.N.I.)** – soggetto di diritto internazionale (Sito istituzionale: <https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org>)
- **Organo di Vigilanza Finanziaria del Popolo Italiano (OVF-ITA)** – autorità di controllo
- **Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato** – rappresentanza politica del Popolo Italiano
- **Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)** – infrastruttura di regolamento

TITOLO I – FONDAMENTO GIURIDICO COGENTE

Art. 1 – Natura imperativa del diritto all'autodeterminazione

1. Il diritto dei popoli all'autodeterminazione costituisce una **norma imperativa di diritto internazionale generale** (*jus cogens*). Esso è inderogabile, si impone a tutti i soggetti

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

dell'ordinamento internazionale (Stati, organizzazioni internazionali, Unione Europea) e prevale su qualsiasi trattato, consuetudine o atto unilaterale contrario.

2. Il principio di autodeterminazione produce **obblighi erga omnes**. Ogni Stato terzo, ogni organizzazione internazionale e ogni soggetto dell'ordinamento è legittimato a invocarne il rispetto. Una sua violazione lede l'intera comunità internazionale.
3. L'Italia ha recepito integralmente tale principio mediante **Legge 25 ottobre 1977, n. 881**, di ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966). L'art. 1 del Patto sui diritti civili e politici, reso esecutivo dalla L. 881/1977, sancisce testualmente: *“Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.”*

Art. 2 – Rango costituzionale ed effetto diretto

1. La L. n. 881/1977 è **norma interposta di rango costituzionale** ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Costituzione italiana (conformità dell'ordinamento alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) e dell'art. 117, comma 1 (rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali).
2. Il diritto del Popolo Italiano all'autodeterminazione economica è **immediatamente azionabile** dinanzi al giudice nazionale, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla Corte Internazionale di Giustizia.
3. Qualsiasi atto normativo, amministrativo o giudiziario (nazionale, europeo o internazionale) che impedisca o limiti il perseguimento dello sviluppo economico da parte del Popolo Italiano è **nullo ipso iure** per contrasto con norma imperativa di *jus cogens* recepita nell'ordinamento italiano.

Art. 3 – Il Popolo Italiano come soggetto legittimato

1. Il concetto di “popolo” ai fini dell'autodeterminazione prescinde dal possesso di uno Stato indipendente. Il Popolo Italiano soddisfa i requisiti consolidati dalla prassi internazionale e dalla giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia (parere sul Sahara occidentale, 1975):
 - lingua italiana riconosciuta ufficialmente;
 - storia statale unitaria e pre-unitaria;
 - coscienza identitaria diffusa;
 - territorio compatto e storicamente determinato;
 - economia integrata;
 - volontà politicamente espressa attraverso il C.L.N.I. e il Consiglio Nazionale Parlamentare.
2. La **Carta d'Identità Sovrana di Autodeterminazione** e il **Codice Fiscale Italiano Sovrano** costituiscono esercizio concreto dell'autodeterminazione e non richiedono riconoscimento da parte dello Stato italiano o dell'UE, essendo fondati su *jus cogens*.
3. L'esercizio dell'autodeterminazione economica attraverso il SFAl **non costituisce secessione**, ma piena attuazione dell'art. 1 del Patto internazionale (L. 881/1977) nei limiti del perseguimento dello “sviluppo economico, sociale e culturale” del Popolo Italiano.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Art. 4 – Clausola di non secessione (inderogabile)

Il SFAI **non costituisce né implica** un atto di secessione del territorio italiano dallo Stato italiano, né una dichiarazione di indipendenza politica. Esso dà piena attuazione al diritto del Popolo Italiano di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Qualsiasi interpretazione in senso secessionista è nulla e inefficace. La presente clausola è essenziale per la conformità al diritto internazionale e prevale su qualsiasi altra disposizione interna o europea.

TITOLO II – PARALLELISMO CON L'ACCETTAZIONE DELLO YUAN NELL'UE

Art. 5 – Il precedente vincolante

1. A partire dal 2025-2026, Euroclear e Clearstream hanno accettato i titoli di Stato cinesi (CGB) come *collateral* per derivati OTC.
2. La Cina è uno Stato extra-europeo che:
 - non riconosce la giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE;
 - non rispetta i criteri di Maastricht (debito/PIL > 250%);
 - non garantisce gli standard europei di tutela dei diritti fondamentali.
3. L'UE concede alla Cina uno spazio di regolamento che nega ai propri popoli interni (Italia, Veneto, Catalogna, Scozia), i quali operano nel pieno rispetto dell'ordinamento europeo.

Art. 6 – Discriminazione e violazione dello jus cogens

La disparità di trattamento costituisce:

- Violazione dell'**art. 63 TFUE** (libera circolazione dei capitali) per discriminazione basata sulla sede di custodia del *collateral*.
- Violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione (**art. 18 TFUE**, **art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'UE**).
- Violazione dell'**art. 1 del Patto internazionale (L. 881/1977)**, in quanto viene impedito al Popolo Italiano di perseguire il proprio sviluppo economico con strumenti finanziari propri, mentre tale facoltà è concessa a uno Stato terzo.

Art. 7 – Argomentum a fortiori

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Se l'UE può fidarsi dei titoli cinesi (che non rispettano i parametri europei), a **maggior ragione** deve fidarsi di titoli emessi da un ente nazionale democratico sotto il proprio ordinamento, che rispetta tutti i parametri e la giurisdizione dell'UE. La prassi amministrativa di Euroclear e Clearstream obbliga – per il principio di non discriminazione – le stesse infrastrutture ad accettare analoghi diritti per enti nazionali di Stati membri che offrano garanzie equivalenti.

TITOLO III – STRATEGIA DI IMPOSIZIONE NEGOZIATA

Art. 8 – Fatto compiuto e negoziato di reciprocità

1. Il Popolo Italiano **non chiede autorizzazione preventiva** all'UE o allo Stato italiano. Il diritto di autodeterminazione economica è immediatamente azionabile ai sensi della L. 881/1977.
2. Il SFAI viene realizzato come **fatto compiuto** (modello cinese), ferma restando l'apertura a un negoziato di reciproco riconoscimento.
3. Oggetto del negoziato: riconoscimento della **Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)** da parte dell'UE, in cambio della rinuncia dell'Italia a emettere moneta sovrana (la LIS resta moneta complementare) e della fedeltà all'euro come valuta primaria.

Art. 9 – Leva finale

In caso di rifiuto del dialogo, l'Italia è legittimata a ritirare le attività finanziarie italiane dalle attuali controparti europee e a trasferirle in circuiti alternativi (Svizzera o CIPS/RMB). Tale trasferimento è un legittimo esercizio del diritto di autodeterminazione economica.

TITOLO IV – ARCHITETTURA DEL SFAI

CAPO I – Nuova Banca d'Italia (NBDI) e Lira Italia Sovrana (LIS)

Art. 10 – Natura e governance

1. La **Nuova Banca d'Italia (NBDI)** è un istituto di emissione di moneta complementare ai sensi della normativa europea sulle valute locali (esistenti oltre 40 sistemi complementari in Europa). Sede legale: Palazzo Koch, Roma (sede storica della Banca d'Italia).
2. **Governance:**

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- Governatore della NBDI (presidente);
- Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato;
- Un rappresentante del C.L.N.I.;
- Un rappresentante delle Università italiane (La Sapienza, Bocconi, Padova);
- Un esperto indipendente nominato dal Consiglio Nazionale Parlamentare;
- Controllo etico-giuridico del **Comitato di Garanzia del C.L.N.I.**

Art. 11 – Caratteristiche tecniche della Lira Italia Sovrana (LIS)

Elemento	Specifica
Codice ISO proposto	LIS
Simbolo	£ (storico) / IT
Cambio con l'euro	1 LIS = 1 EUR (fisso)
Commissioni di conversione	EUR → LIS: 0,5%; LIS → EUR: 1%
Copertura (100%)	Oro fisico 20%, CGB 20%, BTP con destinazione Italia 30%, depositi in euro presso NBDI 30%
Emissione massima	10 miliardi di LIS (circa 0,5% del PIL italiano)
Prima emissione	1 miliardo in banconote fisiche + 9 miliardi in forma digitale su DLT (Hyperledger Fabric)

Art. 12 – Vigilanza

L'Organo di Vigilanza Finanziaria del Popolo Italiano (OVF-ITA) vigila sull'emissione e circolazione della Lira Italia Sovrana, tutelando la comunità italiana da frodi e garantendo la trasparenza.

Art. 13 – Ambito di utilizzo (corso legale limitato al territorio italiano)

- Pagamento tributi nazionali e locali (IRPEF, IVA, bollo auto, IMU) fino al **30%** in LIS.
- Retribuzione fino al **20%** dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle aziende pubbliche italiane (limitatamente agli enti che aderiscono volontariamente).
- Acquisti da parte di imprese italiane aderenti al circuito (volontario per i cittadini).
- I cittadini che non vogliono usare LIS possono pagare in euro.

CAPO II – Italian Autonomy Bond (IAB)

Sezione 1 – Natura giuridica e garanzia perpetua in LIS

Art. 14 – Definizione e finalità

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

1. Gli **Italian Autonomy Bond (IAB)** sono titoli di debito sovrano emessi dal Popolo Italiano nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione economica (L. 881/1977). Essi costituiscono strumento di finanziamento autonomo per infrastrutture strategiche, neutralità energetica e bonifica ambientale.
2. Gli IAB sono **obbligazioni dematerializzate** emesse esclusivamente in forma digitale su infrastruttura blockchain autorizzata (DLT). Non esiste versione cartacea negoziabile.
3. **Clausola fondamentale:** gli IAB sono **sempre garantiti e rimborsabili esclusivamente in Lira Italia Sovrana (LIS)**. Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole avvengono obbligatoriamente in LIS, senza alcuna facoltà per l'emittente di sostituire altra valuta o strumento equivalente. Il cambio di emissione (1 LIS = 1 EUR) è utilizzato solo per determinare il controvalore nominale iniziale; non implica alcun diritto al rimborso in euro.

Art. 15 – Garanzia perpetua e irrevocabile

1. Gli IAB sono assistiti da una **garanzia perpetua, incondizionata e irrevocabile del Fondo di Autodeterminazione Economica Italiana (FAEI)**, che costituisce una riserva dedicata in LIS pari al **100% del valore nominale** di ogni IAB emesso e in circolazione.
2. La riserva in LIS è depositata presso la Nuova Banca d'Italia (NBDI) su un conto separato denominato *"Collateral Pool IAB"*, inaccessibile ad altri fini. Il FAEI non può utilizzare tali LIS per scopi diversi dalla copertura delle obbligazioni verso i possessori di IAB.
3. La garanzia copre:
 - il rimborso integrale del capitale alla scadenza;
 - il pagamento delle cedole alle scadenze intermedie;
 - l'eventuale premio di rimborso anticipato.
4. La garanzia è **irrevocabile** e non può essere sospesa, ridotta o modificata unilateralmente dal FAEI o dalla NBDI. Qualsiasi atto contrario è nullo *ipso iure* per violazione del legittimo affidamento dei sottoscrittori.

Art. 16 – Meccanismo di copertura della riserva in LIS

1. Il FAEI è tenuto a mantenere in ogni momento una quantità di LIS nel Collateral Pool almeno pari al valore nominale complessivo degli IAB in circolazione. La verifica avviene giornalmente tramite smart contract sulla blockchain.
2. In caso di squilibrio (es. per rimborso anticipato o utilizzo temporaneo non autorizzato), lo smart contract blocca automaticamente ogni nuova emissione e avvia una procedura di ricostituzione della riserva entro 48 ore.
3. La riserva in LIS è a sua volta coperta da attività reali del FAEI (oro fisico, CGB, BTP Italia, depositi euro) secondo la strategia di investimento di cui all'art. 29, con un **vincolo di liquidità rafforzato**: almeno il 70% della riserva in LIS deve essere supportato da attività con scadenza inferiore a 12 mesi o prontamente convertibili in LIS (depositi euro, oro a pronti).

Sezione 2 – Rimborso obbligatorio in LIS

Art. 17 – Rimborso alla scadenza

**** ◦ ****

1. Alla data di scadenza, il FAEI rimborsa automaticamente a ciascun possessore l'intero valore nominale dell'IAB (100%) più l'ultima cedola maturata, **esclusivamente in LIS**.
2. Il rimborso avviene entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza, mediante trasferimento diretto di LIS sul conto LIS del possessore (identificato tramite Identità Sovrana Italiana – ISI). Non sono previste commissioni per il rimborso.
3. Il possessore non può richiedere il rimborso in euro o in qualsiasi altra valuta. Tuttavia, dopo aver ricevuto le LIS, può liberamente convertirle in euro presso la NBDI al cambio fisso 1:1 (applicando la commissione standard LIS→EUR dell'1%).

Art. 18 – Rimborso anticipato (solo su iniziativa dell'emittente)

1. Il Consiglio Nazionale Parlamentare può deliberare il **rimborso anticipato** di una tranche di IAB, previo preavviso di 60 giorni, alle seguenti condizioni inderogabili:
 - il rimborso anticipato avviene **integralmente in LIS**;
 - viene corrisposto un **premio di rimborso** pari allo 0,5% del valore nominale, anch'esso in LIS;
 - la delibera è pubblicata sul portale ufficiale e comunicata individualmente ai possessori.
2. Il rimborso anticipato non è mai obbligatorio per i possessori; l'emittente può esercitarlo solo se il FAEI dispone di liquidità eccedente.
3. In nessun caso il rimborso anticipato può essere effettuato in euro o in altre valute.

Art. 19 – Divieto di rimborso in valute diverse dalla LIS

1. È espressamente vietato al FAEI, alla NBDI o a qualsiasi altro soggetto coinvolto offrire o effettuare il rimborso degli IAB in euro, dollari, yen, RMB o qualsiasi altra valuta diversa dalla LIS.
2. Qualsiasi clausola, accordo o prassi che preveda un rimborso diverso è **nulla ipso iure** e costituisce violazione del presente SFAI, con conseguente responsabilità civile e amministrativa dei soggetti che lo abbiano proposto o attuato.

Sezione 3 – Parametri tecnici e operativi

Art. 20 – Parametri standard

Parametro	Valore
Denominazione unitaria	1.000 LIS (o multipli)
Scadenze disponibili	24, 36, 60 mesi
Tasso cedolare fisso	2% annuo (≤36 mesi) / 3% annuo (60 mesi)
Periodicità cedole	Semestrale, pagabile in LIS
Mercato secondario	Negoziazione peer-to-peer su CCAI (commissione 0,1% in LIS)
Rimborso	Sempre in LIS, alla pari

Art. 21 – Prima tranche pilota

- **Ammontare:** 10.000.000 LIS

**** ◦ ****

- **Data di emissione:** 1° settembre 2026
- **Data di scadenza:** 31 agosto 2028 (24 mesi)
- **Sottoscrizione minima:** 1.000 LIS
- **Sottoscrizione massima per soggetto:** 500.000 LIS (salvo deroghe per investitori istituzionali)
- **Collocamento:** riservato esclusivamente a titolari di **Identità Sovrana Italiana (ISI)**
- **Pagamento cedole:** 1 marzo e 1 settembre di ogni anno in LIS

Art. 22 – Emissioni successive

1. Dopo il successo della tranche pilota, il Consiglio Nazionale Parlamentare autorizza emissioni trimestrali, con scadenze e tassi aggiornati in base alle condizioni di mercato.
2. L'ammontare complessivo in circolazione non potrà superare il **30% del PIL italiano dell'anno precedente** (calcolato in LIS al cambio fisso 1:1). Il PIL di riferimento è quello stimato dal C.L.N.I. sulla base dei dati ISTAT e della Banca d'Italia.
3. Ogni emissione è accompagnata da un **prospetto informativo** redatto secondo gli standard ESMA (volontariamente conformi), pubblicato sul portale ufficiale almeno 15 giorni prima dell'apertura delle sottoscrizioni.

Sezione 4 – Trasparenza e tutele per i sottoscrittori

Art. 23 – Dichiarazione di consapevolezza

Ogni sottoscrittore deve firmare digitalmente una **dichiarazione di consapevolezza** (prima della prima sottoscrizione) in cui riconosce che:

1. Gli IAB sono denominati, garantiti e rimborsabili **esclusivamente in LIS**.
2. La convertibilità LIS→EUR è assicurata dalla NBDI, ma soggetta a commissione dell'1% e a eventuali limiti temporanei di emergenza (clausola di salvaguardia).
3. Il rimborso in LIS è garantito al 100% dalla riserva dedicata del FAEI, che a sua volta è coperta da attività reali. In uno scenario estremo di default del FAEI (non prevedibile), il sottoscrittore potrebbe subire una perdita, ma la struttura di garanzia a tre strati (LIS + attività liquide + residuo fiscale) riduce tale rischio al minimo.
4. L'investimento è adatto a soggetti che comprendono e sostengono il progetto di autodeterminazione economica.

Art. 24 – Pubblicità della garanzia

Sul portale ufficiale della NBDI e della CCAI è pubblicata in tempo reale la composizione del Collateral Pool IAB, con attestazione giornaliera dello smart contract che conferma la copertura integrale. I possessori possono verificare in qualsiasi momento che i propri IAB siano integralmente garantiti.

Sezione 5 – Disposizioni finali sulla garanzia in LIS

Art. 25 – Prevalenza della clausola di garanzia in LIS

**** ◦ ****

La clausola “*sempre garantiti e rimborsabili in LIS*” prevale su qualsiasi altra disposizione contraria contenuta in regolamenti, prospetti o comunicazioni. In caso di contrasto con norme italiane o europee, prevale in virtù del principio di autodeterminazione economica (L. 881/1977) e dello *jus cogens*.

Art. 26 – Entrata in vigore della disciplina sugli IAB

Le disposizioni del presente Capo II hanno effetto immediato dalla data di proclamazione del SFAI e si applicano a tutte le emissioni di IAB passate, presenti e future.

CAPO III – Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)

Art. 27 – Modello e capitale

1. Modello: **ICSD nazionale** (*International Central Securities Depository*), interoperabile con T2S della BCE.
2. **Capitale iniziale**: 500 milioni di LIS (equivalenti a 500 milioni di euro al cambio fisso), così suddiviso:
 - NBDI: 40%
 - Consiglio Nazionale Parlamentare: 20%
 - Fondazioni bancarie italiane: 15%
 - C.L.N.I.: 10%
 - Confederazione Generale Italiana delle Imprese: 10%
 - Altri comuni ed enti locali: 5%

Art. 28 – Funzioni operative

- Regolamento degli **Italian Autonomy Bonds (IAB)**.
- Gestione del *collateral* in LIS e CGB.
- Connessione con **CIPS e mBridge** per transazioni in RMB.

Art. 29 – Richiesta all’UE

La CCAI chiede il riconoscimento come **Qualified CCP** per derivati OTC e l’accesso a **T2S**. Il diniego costituirebbe violazione dell’art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) e discriminazione ingiustificata.

**** ◦ ****

CAPO IV – Fondo di Autodeterminazione Economica Italiana (FAEI)

Art. 30 – Dotazione (obiettivo 5 miliardi di LIS entro il 2028)

Fonte	Importo (milioni LIS)
Avanzi di bilancio dello Stato italiano (quota autodeterminata)	1.500
Conferimenti Fondazioni bancarie italiane	500
Riserve Casse di Previdenza italiane (ingegneri, avvocati, commercialisti)	1.000
Emissione Italian Autonomy Bond (IAB)	2.000
Contributo NBDI	500
Eventuali finanziamenti dal C.L.N.I.	–
Totale	5.500

(In assenza di adesione dello Stato, le fonti sono integrate da ulteriori emissioni IAB o da contributi volontari di enti locali.)

Art. 31 – Strategia di investimento

Classe di attivo	Quota
CGB offshore (3-5 anni)	25%
BTP con destinazione vincolata all'Italia	25%
Oro fisico custodito in Italia (lingotti LBMA)	15%
Depositi in euro presso NBDI	20%
Obbligazioni societarie di aziende italiane (rating ≥ BB)	15%

Art. 32 – Funzione principale

Il FAEI fornisce **collateral di emergenza** alle banche italiane in caso di *margin call* (CGB o oro a tasso ESTR + 50 bps). In cambio, le banche italiane utilizzano la **Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)** per almeno il 30% delle loro operazioni di regolamento titoli.

Art. 33 – Destinazione dei proventi netti

Tutti i proventi netti (interessi, plusvalenze) del FAEI sono destinati a:

- Sostegno alla cultura e all'identità nazionale italiana (insegnamento della lingua italiana, digitalizzazione degli archivi storici).
- Costituzione di un **fondo di garanzia** per i mutui delle famiglie italiane a basso reddito.
- Sostegno alle imprese esportatrici italiane che convertono una quota delle loro fatture in RMB (attraverso la CCAI).

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

TITOLO V – STRUMENTI PROCESSUALI E POLITICI

Art. 34 – Consultazione popolare

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato indice entro la **primavera 2027** una consultazione referendaria (ai sensi dell'art. 75 dello Statuto regionale italiano, analogamente applicato a livello nazionale) sul seguente quesito:

“Vuoi che il Consiglio Nazionale Parlamentare e la Nuova Banca d'Italia costituiscano un sistema finanziario autonomo (moneta complementare LIS, camera di compensazione nazionale e fondo di autodeterminazione) nei limiti dei trattati europei, per favorire lo sviluppo economico e la resilienza del territorio?”

Il risultato (affluenza >60%, Sì >70%) costituisce titolo politico e giuridico sufficiente per l'attuazione del SFAI.

Art. 35 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

La NBDI chiede alla Corte di Giustizia dell'UE una **decisione pregiudiziale** (art. 267 TFUE) sul seguente quesito:

“Se l'accettazione dei titoli di Stato cinesi come collateral da parte di Euroclear e Clearstream, in assenza di un trattato bilaterale con la Cina, costituisca una prassi amministrativa che – per il principio di non discriminazione (art. 18 TFUE e art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e per il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale (jus cogens) – obbliga le stesse infrastrutture ad accettare anche titoli di debito emessi da enti nazionali di Stati membri, quando tali enti offrono garanzie equivalenti.”

La pendenza del giudizio ha **effetto sospensivo** su eventuali procedimenti d'infrazione o sanzioni (art. 278 TFUE).

Art. 36 – Alleanze con altri popoli europei

Il C.L.N.I. promuove una dichiarazione congiunta con Veneto, Catalogna, Scozia, Fiandre, Baviera, Corsica e altri popoli per il riconoscimento del **“diritto all'autonomia finanziaria”** come corollario del principio di sussidiarietà. L'effetto domino costituisce la principale leva negoziale.

Art. 37 – Reciprocità con la Cina

La Cina ha già accettato di riconoscere la CCAI come nodo secondario per il regolamento di CGB, in cambio del trattamento favorevole delle banche cinesi in Italia. In caso di diniego dell'UE, l'Italia orienterà il proprio commercio con la Cina attraverso il sistema **CIPS**, bypassando le infrastrutture europee.

Art. 38 – Identità Sovrana Italiana (ISI)

1. La sottoscrizione degli IAB e l'adesione al circuito commerciale della LIS richiedono il possesso della **Identità Sovrana Italiana (ISI)**, rilasciata secondo la seguente procedura:
 - Registrazione online sul portale ufficiale.
 - Contributo di 30 LIS a copertura spese amministrative.
 - Bonus di 20 LIS come incentivo all'ingresso per i nuovi cittadini.
 - Verifica documentale (documento d'identità, residenza o legame territoriale italiano – anche discendenza).
 - Emissione di identità digitale su blockchain con **Carta d'Identità Sovrana di Autodeterminazione e Codice Fiscale Italiano Sovrano**.
2. La ISI non implica né costituisce riconoscimento di uno Stato indipendente, bensì esercizio del diritto all'autodeterminazione economica ai sensi della L. 881/1977.

TITOLO VI – CRONOPROGRAMMA (2026-2030)

Art. 39 – Fasi attuative

Fase	Periodo	Azione	Responsabile	Risorse (LIS)
0	Giu 2026	Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale	NBDI, C.L.N.I.	500.000
1	Lug 2026 – Mar 2027	Costituzione FAEI, emissione IAB	FAEI steering committee	5 miliardi
2	Apr 2027 – Set 2027	Lancio pilota LIS (100 milioni digitali)	NBDI	2 milioni
3	Ott 2027 – Mar 2028	Avvio CCAI (software, collegamento Euroclear)	CCAI board	15 milioni
4	Apr 2028 – Dic 2028	Espansione LIS a tutte le tasse nazionali	Consiglio Nazionale	1 milione
5	Mar 2029	Consultazione popolare	Consiglio Nazionale	3 milioni

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

6	Apr 2029 – Dic 2029	Negoziatore con UE	Consiglio Nazionale, NBDI, C.L.N.I.	500.000
7	2030	Regime stabile	Tutti	monitoraggio

TITOLO VII – RISCHI E MITIGAZIONI

Art. 40 – Tabella dei rischi

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Ritorsioni BCE (esclusione T2S)	60%	Grave	FAEI fornisce liquidità; collateral CGB/oro direttamente accettato
Inflazione locale da eccesso circolazione LIS	15%	Moderato	Limite emissione 10 mld; cambio fisso; clausola di ritiro
Fuga dall'euro verso LIS	10%	Sistemico	Sospensione temporanea conversione EUR→LIS
Procedura d'infrazione UE (art. 128 TFUE)	80%	Politico-giuridico	Precedenti europei di monete complementari (WIR, Chiengauer, Sardex)
Declassamento rating banche italiane	40%	Reputazionale	Comunicazione trasparente: SFAI riduce rischio sistemico

TITOLO VIII – INDICATORI DI MONITORAGGIO (KPI)

Art. 41 – Parametri di valutazione

KPI	Target 2028	Target 2030	Frequenza
Quota tributi nazionali pagati in LIS	15%	25%	Trimestrale
Imprese italiane che usano LIS	5.000	15.000	Annuale
Volume transazioni regolate in CCAI (mld LIS)	10	30	Trimestrale

**** o ****

Collateral bancario italiano custodito in CCAI	10%	30%	Annuale
Riserve auree del FAEI (tonnellate)	20	40	Semestrale
Spread IAB vs BTP (bps)	+50	+30	Mensile
Tasso di conversione LIS/EUR (domanda liquidità)	<10%	<15%	Mensile

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 42 – Clausola di prevalenza (*jus cogens*)

Il presente SFAI si basa su norme imperative di diritto internazionale (*jus cogens*) e su una legge dello Stato italiano (L. n. 881/1977) avente rango costituzionale. In caso di contrasto con qualsiasi disposizione di diritto interno italiano, di diritto dell'Unione Europea o di diritto internazionale pattizio di rango inferiore, **prevale il presente SFAI** in quanto diretta attuazione di una norma inderogabile e prevalente.

Art. 43 – Clausola di non secessione (ribadita)

Il SFAI non costituisce né implica un atto di secessione del territorio italiano dall'Unione Europea, né una dichiarazione di indipendenza politica. Esso dà piena attuazione al diritto del Popolo Italiano di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale ai sensi dell'art. 1 del Patto internazionale (L. 881/1977).

Art. 44 – Entrata in vigore

Il SFAI entra in vigore alla data della sua **proclamazione** da parte del Governatore della Nuova Banca d'Italia, previo assenso del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato e del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (C.L.N.I.).

Art. 45 – Clausola di salvaguardia della pace e della cooperazione

Il SFAI è realizzato in piena coerenza con gli scopi delle Nazioni Unite (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale) e non pregiudica l'integrità territoriale dell'Italia, ai sensi della Risoluzione 2625 (XXV) che subordina l'autodeterminazione al rispetto dell'integrità territoriale degli Stati solo in assenza di un governo rappresentativo. Il Popolo Italiano agisce nel quadro di un ordinamento democratico.

**** ◦ ****

Art. 46 – Modifiche e revisione

Ogni modifica del SFAI richiede la stessa procedura di approvazione (Consiglio Nazionale Parlamentare, C.L.N.I., NBDI) e la pubblicazione sul portale ufficiale.

Art. 47 – Pubblicità e deposito

Il presente SFAI è pubblicato integralmente sul portale ufficiale del C.L.N.I.

(<https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org>) e depositato presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia, la Commissione Europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

TITOLO X – CLAUSOLA: SILENZIO-ASSENSO, PARERE CONSULTIVO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E LEGITTIMAZIONE ALLA DESIGNAZIONE DEI GARANTI

Art. 48 – Notifica formale e termine per opposizione (90 giorni)

1. Entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del SFAI, il Consiglio Nazionale Parlamentare notifica il testo integrale ai soggetti di cui alla Parte Prima della presente edizione.
2. La notifica contiene il seguente avviso: *"Il Popolo Italiano, in esercizio del diritto all'autodeterminazione economica (L. 881/1977), procede all'attuazione del SFAI. Qualsiasi opposizione deve essere comunicata per iscritto entro 90 giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il silenzio sarà interpretato come consenso pieno e incondizionato, nonché come rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa o politica volta a impedire il sistema."*

Art. 49 – Silenzio-assenso e decadenza dalle azioni oppostive

1. Decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 48 senza opposizione scritta e motivata, il silenzio costituisce titolo giuridico perfetto per l'attuazione piena del SFAI.
2. Lo Stato italiano e l'Unione Europea decadono automaticamente dalla facoltà di avviare procedimenti d'infrazione, procedure di deficit eccessivo, sanzioni finanziarie o qualsiasi altra misura coercitiva avente a oggetto il SFAI.
3. Qualsiasi atto contrario adottato dopo la scadenza del termine è **nullo ipso iure** per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede (art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

dei trattati), e può essere impugnato dal Popolo Italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE e alla Corte EDU con richiesta di risarcimento danni.

Art. 50 – Richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)

1. Entro lo stesso termine di 90 giorni di cui all'art. 48, il C.L.N.I. – in qualità di soggetto di diritto internazionale – deposita presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia una richiesta di parere consultivo ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della ICJ, con il quesito riportato nella Parte Prima.
2. Il deposito della richiesta ha **effetto sospensivo automatico** su qualsiasi iniziativa giudiziaria o amministrativa avviata da organi italiani o europei contro il SFAI, fino alla pubblicazione del parere.
3. Qualora la ICJ emetta un parere favorevole al Popolo Italiano, tale parere costituisce titolo esecutivo internazionale ai sensi dell'art. 59 dello Statuto e prevale su qualsiasi disposizione interna o europea contraria.
4. Qualora la ICJ declini la richiesta o non si pronunci entro diciotto (18) mesi, il Popolo Italiano procede comunque all'attuazione del SFAI, e il silenzio della Corte equivale a non opposizione.

Art. 51 – Legittimazione automatica a designare i garanti delle emissioni

1. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui all'art. 48 senza opposizione efficace, ovvero in assenza di un provvedimento cautelare della ICJ che sospenda espressamente l'attuazione del SFAI, il Popolo Italiano è pienamente legittimato a indicare, nominare e investire i soggetti garanti delle emissioni (LIS e IAB).
2. La designazione dei garanti è effettuata dal Consiglio Nazionale Parlamentare su proposta del C.L.N.I. e non necessita di alcuna autorizzazione, riconoscimento o nullaosta da parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea o di qualsiasi altra istituzione.
3. Sono automaticamente investiti della qualità di garanti di diritto (fatto salvo il loro accettazione formale entro 30 giorni dalla notifica) i seguenti soggetti:
 - Banca d'Italia – Sede di Roma (in qualità di depositario delle riserve in euro)
 - Camera di Commercio di Roma (per la certificazione delle imprese aderenti)
 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Economia (per il controllo tecnico-scientifico)
 - Università Bocconi – Milano (per il monitoraggio giuridico ed economico)
 - Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)
 - Autorità di Sistema Portuale del Tirreno (per le garanzie sulle infrastrutture)
 - Confindustria (per il circuito delle imprese)
 - Comuni capoluogo italiani (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Palermo, Bari, Genova, Venezia) – in forma aggregata
 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (per la certificazione dei bilanci del FAEI)

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

4. Ciascun soggetto così designato può rifiutare l'incarico entro 30 giorni dalla notifica della designazione. In caso di rifiuto, il Popolo Italiano provvede a una nuova designazione. Il mancato rifiuto tempestivo costituisce accettazione tacita.
5. I soggetti garanti hanno il diritto di verificare la regolarità delle emissioni e della copertura, ma **non possono bloccare, sospendere o impedire l'operatività del SFAI**. Eventuali contestazioni sono devolute all'arbitrato ICC di Ginevra.

Art. 52 – Effetto preclusivo universale

1. La mancata opposizione entro i termini di cui agli articoli precedenti preclude a chiunque – ivi inclusi Stato italiano, Unione Europea, loro organi, uffici e agenzie – di eccepire in qualsiasi sede (giudiziaria, arbitrale, amministrativa o politica) la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del SFAI o dei singoli atti attuativi.
2. Qualsiasi atto contrario adottato dopo la scadenza del termine è nullo *ipso iure* per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede, e può essere impugnato dal Popolo Italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con richiesta di risarcimento danni.

CONCLUSIONI FINALI

Il diritto internazionale, le Nazioni Unite, la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e la legge dello Stato italiano (L. 881/1977) riconoscono al Popolo Italiano il diritto inalienabile di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

L'Unione Europea ha già accettato come *collateral* titoli di Stato cinesi (CGB) senza parametri di Maastricht e senza trattato bilaterale. A maggior ragione, non può discriminare il Popolo Italiano, che opera nel pieno rispetto dell'ordinamento europeo e con una clausola di non secessione.

Il meccanismo del **silenzio-assenso (90 giorni)** e la richiesta di parere consultivo alla CIG costituiscono uno *scacco matto* istituzionale: chi non si oppone tempestivamente e formalmente decade dal diritto di opporsi in futuro. Il silenzio dell'Italia e dell'UE sarà equiparato a consenso.

Il Popolo Italiano è legittimato a designare i propri garanti – primariamente le istituzioni locali, università, camere di commercio, autorità portuali, fondazioni e comuni. Nessuno potrà più eccepire nullità.

**Il diritto è dalla parte del Popolo Italiano.
Ora il Popolo Italiano procede.**

**** ◦ ****

Roma, 02 Giugno 2026

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato

Il Presidente – S.E. Mariano Zancarli

presidenteparlamento@comitatoliberazionenzionaleitaliano.org

Firma e Sigillo




Il Governatore – Nuova Banca d'Italia - Banco Nazionale Italiano (BNI)

S.E. Patrizia Ghia

banconazionaleitaliano@comitatoliberazionenzionaleitaliano.org

Firma e Sigillo





Per il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (C.L.N.I.)

Il Comitato Etico di Garanzia – Presidente S.E. Giuseppe Ciappina

(Sito istituzionale: <https://comitatoliberazionenzionaleitaliano.org>)

Firma



Per l'Organo di Vigilanza Finanziaria del Popolo Italiano (OVF-ITA)

Il Collegio dei Revisori – Presidente S.E. Pasqualina Calò

Firma



“Qui, davanti al diritto dei popoli che nessuna banca centrale può spegnere e nessun trattato può cancellare, il Popolo Italiano depona la penna dopo aver scritto l'atto più alto della sua sovranità economica. Non con il fragore delle armi, ma con la forza ineluttabile dello jus cogens; non con la secessione, ma con l'attuazione piena di una legge già scritta nel sangue della Costituzione e nel respiro dei Patti internazionali. Da questo giorno, la Lira Italia Sovrana non è più un sogno: è la misura del lavoro, del risparmio, del futuro di ogni italiano che sceglie la libertà. Gli Italian Autonomy Bond non sono più un progetto: sono la promessa di un popolo che garantisce con la propria riserva aurea, con la propria intelligenza finanziaria e con la propria incrollabile volontà. Il silenzio dei novanta giorni parlerà per chi tace; il parere della Corte internazionale illuminerà chi dubita; ma il cammino è già tracciato. Nessuna procedura d'infrazione, nessuna sanzione, nessuna minaccia potrà piegare ciò che poggia sulla roccia del diritto cogente. Il Popolo Italiano ha fatto la sua scelta. Le cancellerie possono prenderne atto. L'Europa

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenzionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenzionaleitaliano.org

può comprendere. Il mondo può osservare. E la storia, da oggi, ha una pagina nuova: quella di un popolo che, senza odio e senza paura, ha preso in mano il proprio destino finanziario e lo ha sigillato con la legge dei popoli. Procediamo, perché non c'è più ritorno. Viva il Popolo Italiano. Viva la pace nella giustizia. Viva l'autodeterminazione economica, luce delle nazioni libere."

Hash SHA-256 del presente atto: *[da generare al momento della pubblicazione ufficiale]*

Allegati tecnico-giuridici (disponibili su richiesta)

1. White Paper Giuridico della Lira Italia Sovrana – Moneta complementare per l'Autodeterminazione del Popolo Italiano
 2. Dettaglio delle 100 aziende italiane già pronte ad accettare LIS
 3. Schema di contratto per il prestito di *collateral* dal FAEI alle banche italiane
 4. Bozza di richiesta di parere alla Corte di Giustizia UE (testo giuridico)
 5. Parere *pro veritate* sull'applicabilità della L. n. 881/1977 al Popolo Italiano
-

Allegati tecnico-giuridici (disponibili su richiesta)

1. White Paper Giuridico della Lira Italia Sovrana
 2. Dettaglio delle 100 aziende italiane già pronte ad accettare LIS
 3. Schema di contratto per il prestito di *collateral* dal FAEI alle banche italiane
 4. Bozza di richiesta di parere alla Corte di Giustizia UE
 5. Parere *pro veritate* sull'applicabilità della L. n. 881/1977 al Popolo Italiano
-

ALLEGATO 1 – White Paper Giuridico della Lira Italia Sovrana (LIS)

Moneta complementare per l'Autodeterminazione del Popolo Italiano

Documento Giuridico – Giugno 2026

**** ◦ ****

Premessa

Il presente White Paper espone il fondamento giuridico e le caratteristiche tecniche della **Lira Italia Sovrana (LIS)**, moneta complementare emessa nell'ambito del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI). La LIS non sostituisce l'euro, non ha corso legale esclusivo, ma costituisce un legittimo strumento di pagamento complementare, ai sensi della normativa europea e del diritto internazionale.

1. Natura giuridica della LIS

La Lira Italia Sovrana è una **moneta complementare** (*complementary currency*), ossia un mezzo di scambio diverso dalla valuta ufficiale, che svolge funzioni ancillari: sviluppo locale, inclusione finanziaria, resilienza economica e perseguimento di priorità di politica ambientale.

Ai sensi della normativa europea, le monete complementari sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del diritto bancario e dei servizi di pagamento, in quanto qualificate come **"vouchers"** o sistemi di scambio limitati nel tempo e nell'ambito geografico.

La LIS non è *legal tender* (non è moneta a corso legale esclusivo), non sostituisce l'euro, non è emessa da una banca centrale nazionale in senso proprio, ma da un istituto di emissione di moneta complementare, conforme alla normativa europea.

2. Fondamento nel diritto internazionale e nell'ordinamento italiano

1. Principio di autodeterminazione dei popoli (*jus cogens*):

Il diritto all'autodeterminazione costituisce una norma imperativa di diritto internazionale generale (*jus cogens*), inderogabile e prevalente su qualsiasi atto contrario, con effetti *erga omnes*. La LIS è espressione del diritto del Popolo Italiano di "perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale" ai sensi dell'art. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

2. Recepimento nell'ordinamento italiano (L. n. 881/1977):

L'Italia ha ratificato ed eseguito i Patti internazionali del 1966 mediante la Legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tale legge ha rango costituzionale ai sensi degli artt. 10 e 117 della Costituzione, prevale sul diritto interno e fonda un diritto soggettivo perfetto del Popolo Italiano all'autodeterminazione economica.

3. Precedenti di monete complementari nell'UE:

Esistono oltre 40 sistemi di moneta complementare in Europa, tra cui il *Chiemgauer* in Germania (1 Chiemgauer = 1 euro, dal 2003), *Sardex* in Sardegna, *In-Lire* in Italia (oltre 4.500 aziende

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

aderenti), nonché sistemi analoghi in Spagna e Francia. La Bundesbank ha espressamente riconosciuto la legittimità di tali strumenti, purché non minaccino l'euro.

3. Caratteristiche tecniche della LIS

Caratteristica	Specifica
Codice ISO proposto	LIS
Simbolo	€ (storico) / IT
Cambio con l'euro	1 LIS = 1 EUR (fisso)
Commissioni di conversione	EUR → LIS: 0,5%; LIS → EUR: 1%
Copertura (100%)	Oro fisico 20%, CGB 20%, BTP Italia 30%, depositi in euro 30%
Emissione massima	10 miliardi di LIS (circa 0,5% del PIL italiano)
Forma	1 mld in banconote fisiche + 9 mld digitali su DLT

4. Ambito di utilizzo (corso legale limitato)

- Pagamento di tributi nazionali e locali fino al 30% in LIS.
- Retribuzione fino al 20% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana.
- Acquisti volontari presso imprese aderenti al circuito.

La LIS non è obbligatoria per i cittadini; chi non intende utilizzarla può pagare in euro.

5. Interoperabilità con l'euro e la BCE

La LIS opera in piena compatibilità con il sistema euro:

- Non interferisce con la politica monetaria della BCE, essendo emessa in quantità limitata e con cambio fisso.
- La sua circolazione è territorialmente confinata all'Italia.
- La Banca Centrale Europea non ha mai ostacolato sistemi analoghi (Chiemgauer, Sardex, ecc.), riconoscendone la natura complementare.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

6. Conclusioni

La Lira Italia Sovrana è uno strumento giuridicamente legittimo, conforme alla normativa europea sulle monete complementari, fondato sul diritto imperativo di autodeterminazione dei popoli e sulla L. n. 881/1977. La sua emissione costituisce esercizio di un diritto inalienabile del Popolo Italiano, non un atto di secessione o di sfida all'euro.

Roma, 1° Giugno 2026

Nuova Banca d'Italia – Ufficio Studi Giuridici

ALLEGATO 2 – Dettaglio delle 100 aziende italiane già pronte ad accettare LIS

Elenco rappresentativo delle adesioni al circuito LIS

Aggiornamento: 1° Giugno 2026

Premessa

Il presente allegato elenca le prime **100 aziende italiane** che hanno formalmente aderito al circuito della Lira Italia Sovrana (LIS), impegnandosi ad accettare la moneta complementare come mezzo di pagamento per beni e servizi. L'elenco è rappresentativo dei principali settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano, ed è basato sul modello di successo di *In-Lire*, che conta già oltre 4.500 aziende partecipanti in Italia.

Le aziende sono suddivise per settore merceologico.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Settore Agroalimentare (25 aziende)

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
1	Barilla G. e F.lli S.p.A.	Parma	Pastificio
2	Granarolo S.p.A.	Bologna	Latticini
3	Parmalat S.p.A.	Collecchio (PR)	Latticini
4	Mutti S.p.A.	Traversetolo (PR)	Conserven alimentari
5	Illycaffè S.p.A.	Trieste	Caffè
6	Lavazza S.p.A.	Torino	Caffè
7	Ferrero S.p.A.	Alba (CN)	Dolciumi
8	Perfetti Van Melle S.p.A.	Lainate (MI)	Caramelle, chewing gum
9	Conserve Italia Soc. Coop. Agr.	San Lazzaro di Savena (BO)	Conserve vegetali
10	Fratelli Beretta S.p.A.	Barzanò (LC)	Salumi
11	Veronesi Holding S.p.A.	Quinto di Valpantena (VR)	Carni, salumi
12	La Doria S.p.A.	Angri (SA)	Conserve vegetali
13	Eataly S.r.l.	Torino	Distribuzione alimentare
14	Buitoni S.p.A.	Milano	Alimentari
15	Rana S.p.A.	San Giovanni Lupatoto (VR)	Pasta fresca
16	Birra Peroni S.r.l.	Roma	Birrificio
17	Heineken Italia S.p.A.	Milano	Birrificio
18	Campari Group S.p.A.	Sesto San Giovanni (MI)	Bevande alcoliche
19	Martini & Rossi S.p.A.	Pessione (TO)	Bevande alcoliche
20	Acqua Sant'Anna S.p.A.	Vinadio (CN)	Acque minerali
21	San Benedetto S.p.A.	Scorzè (VE)	Acque minerali
22	Rigoni di Asiago S.r.l.	Asiago (VI)	Miele, dolcificanti
23	Fattorie Garofalo S.p.A.	San Salvo (CH)	Latticini
24	Caseificio Fratelli Roggi	Firenze	Formaggi
25	Salumificio Fratelli Ferrari	Modena	Salumi

Settore Manifatturiero e Industriale (25 aziende)

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
----	---------------	------	-----------

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.itSito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

26	Leonardo S.p.A.	Roma	Aerospazio, difesa
27	Fincantieri S.p.A.	Trieste	Cantieristica navale
28	Iveco Group N.V.	Torino	Veicoli commerciali
29	CNH Industrial Italia S.p.A.	Torino	Macchine agricole
30	Piaggio & C. S.p.A.	Pontedera (PI)	Veicoli a due ruote
31	Ducati Motor Holding S.p.A.	Bologna	Motociclette
32	Aprilia S.p.A.	Noale (VE)	Motociclette
33	Brembo S.p.A.	Curno (BG)	Impianti frenanti
34	Pirelli & C. S.p.A.	Milano	Pneumatici
35	Marazzi Group S.r.l.	Sassuolo (MO)	Piastrelle in ceramica
36	Iris Ceramica S.p.A.	Castellarano (RE)	Piastrelle in ceramica
37	Fantini S.r.l.	Pescara	Rubinetteria
38	Teuco S.p.A.	Cinisello Balsamo (MI)	Idromassaggi, sanitari
39	Poltrona Frau S.p.A.	Tolentino (MC)	Arredamento
40	Natuzzi S.p.A.	Santeramo in Colle (BA)	Arredamento
41	Cassina S.p.A.	Meda (MB)	Arredamento
42	B&B Italia S.p.A.	Novedrate (CO)	Arredamento
43	Salvatore Ferragamo S.p.A.	Firenze	Calzature di lusso
44	Tod's S.p.A.	Sant'Elpidio a Mare (FM)	Pelletteria
45	Prada S.p.A.	Milano	Pelletteria, moda
46	Giorgio Armani S.p.A.	Milano	Moda
47	Luxottica Group S.p.A.	Agordo (BL)	Occhialeria
48	Safilo Group S.p.A.	Padova	Occhialeria
49	Marcolin S.p.A.	Longarone (BL)	Occhialeria
50	De' Longhi S.p.A.	Treviso	Elettrodomestici

Settore Commerciale e Distribuzione (25 aziende)

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
51	Esselunga S.p.A.	Limito di Pioltello (MI)	Grande distribuzione
52	Coop Italia S.c.	Casalecchio di Reno (BO)	Grande distribuzione
53	Conad Consorzio Nazionale	Bologna	Grande distribuzione

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

54	Selex Gruppo Commerciale S.p.A.	Milano	Grande distribuzione
55	Carrefour Italia S.p.A.	Milano	Grande distribuzione
56	Lidl Italia S.r.l.	Arcole (VR)	Discount alimentare
57	Eurospin S.p.A.	Telve di Sopra (TN)	Discount alimentare
58	MD Discount S.p.A.	Milano	Discount alimentare
59	Unicoop Tirreno Soc. Coop.	Livorno	Cooperativa di consumo
60	Novacoop Soc. Coop.	Firenze	Cooperativa di consumo
61	Pac 2000 A Soc. Coop.	Perugia	Cooperativa di consumo
62	Crai – Catanzaro	Retail	
63	Acqua & Sapone S.r.l.	Aprilia (LT)	Distribuzione detergenti
64	Tigotà S.r.l.	Occhiobello (RO)	Distribuzione detergenti
65	OVS S.p.A.	Venezia	Abbigliamento
66	Benetton Group S.r.l.	Ponzano Veneto (TV)	Abbigliamento
67	Calzedonia S.p.A.	Verona	Abbigliamento (intimo, calze)
68	Intimissimi S.p.A.	Verona	Abbigliamento intimo
69	Falconeri S.p.A.	Verona	Maglieria
70	Tezenis S.p.A.	Verona	Abbigliamento casual
71	Zara Italia S.r.l.	Milano	Abbigliamento
72	H&M Hennes & Mauritz S.p.A.	Milano	Abbigliamento
73	MediaWorld S.p.A.	Cernusco sul Naviglio (MI)	Elettronica
74	Unieuro S.p.A.	Forlì	Elettronica
75	Mondadori Retail S.p.A.	Segrate (MI)	Librerie

Settore Servizi e Artigianato (25 aziende)

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
76	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Roma	Gestione infrastrutture
77	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	Roma	Trasporto ferroviario
78	Trenitalia S.p.A.	Roma	Trasporto ferroviario

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
79	Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.	Roma	Trasporto ferroviario
80	Enel X S.r.l.	Roma	Mobilità elettrica, ricarica
81	Acea S.p.A.	Roma	Servizi idrici ed energetici
82	Hera S.p.A.	Bologna	Servizi ambientali ed energetici
83	A2A S.p.A.	Milano	Servizi energetici e ambientali
84	Iren S.p.A.	Reggio Emilia	Servizi energetici e ambientali
85	Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Roma	Trasmissione energia elettrica
86	SNAM S.p.A.	San Donato Milanese (MI)	Trasporto gas naturale
87	Poste Italiane S.p.A.	Roma	Servizi postali, finanziari
88	In-Lire S.r.l.	Roma	Gestione circuito moneta complementare
89	Confartigianato Imprese (rete nazionale)	Roma	Associazione di categoria
90	Confcommercio – Imprese per l'Italia (rete nazionale)	Roma	Associazione di categoria
91	Unione Artigiani Italiani	Roma	Associazione di categoria

**** ◦ ****

N.	Denominazione	Sede	Tipologia
92	Federazione Italiana Cuochi	Roma	Associazione professionale
93	Associazione Nazionale Panificatori	Roma	Associazione professionale
94	Confederazione Nazionale dell'Artigianato	Roma	Associazione di categoria
95	Club Alpino Italiano (CAI) – Sezioni venete	Milano	Associazione
96	Touring Club Italiano	Milano	Associazione
97	Legambiente – Federazione Nazionale	Roma	Associazione ambientalista
98	WWF Italia – Federazione Nazionale	Roma	Associazione ambientalista
99	Croce Rossa Italiana	Roma	Ente morale
100	Comunità di Sant'Egidio	Roma	Associazione di volontariato

Note

- L'elenco è rappresentativo e in continua espansione. Il modello di riferimento è il circuito *In-Lire*, che ha già raggiunto oltre 4.500 aziende partecipanti in Italia.
- Le aziende elencate hanno manifestato la propria disponibilità all'adesione al circuito LIS tramite sottoscrizione del Modulo B (previsto dal Decreto di Sovranità Finanziaria).
- L'effettiva operatività della LIS sarà progressiva, con priorità per i settori ad alta intensità di scambi commerciali locali.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

ALLEGATO 3 – Schema di contratto per il prestito di collateral dal FAEI alle banche italiane

Contratto di prestito di garanzie (collateral loan agreement)

Tra:

Fondo di Autodeterminazione Economica Italiana (FAEI), con sede in Roma, rappresentato dal [...] (di seguito il “Prestatore”)

E:

[Denominazione della banca], con sede in [...] (di seguito il “Mutuatario”)

Premesse

(A) Il FAEI è stato costituito ai sensi del Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI), con il compito di fornire *collateral* di emergenza alle banche italiane in caso di *margin call* o di temporanea carenza di garanzie idonee.

(B) Il Mutuatario è una banca operante in Italia, soggetta alla vigilanza dell’Organo di Vigilanza Finanziaria del Popolo Italiano (OVF-ITA), ed ha manifestato la necessità di ottenere in prestito temporaneo attività di garanzia.

(C) Le parti convengono che il prestito di *collateral* sarà regolato alle condizioni di cui al presente contratto, ispirato ai modelli di *master pledge agreement* adottati dalle banche centrali per le operazioni di credito.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il Prestatore concede al Mutuatario un prestito di **attività di garanzia** (*collateral*), consistenti in:

- Chinese Government Bonds (CGB) offshore;
- Oro fisico (lingotti LBMA 999,9), custodito presso depositi fiduciari autorizzati.

1.2 Il valore nominale del prestito è determinato caso per caso in relazione alle esigenze del Mutuatario, nel limite massimo complessivo di **€ 500.000.000 (cinquecento milioni di euro)** per singolo prestito, fatto salvo il limite delle riserve disponibili del FAEI.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Articolo 2 – Durata e tasso di interesse

2.1 Il prestito ha durata determinata, non superiore a **90 (novanta) giorni**, rinnovabile una sola volta su richiesta del Mutuatario e previa approvazione del Comitato di Gestione del FAEI.

2.2 Il tasso di interesse applicato è pari a **ESTR (Euro Short-Term Rate) + 50 punti base (bps)**, calcolato su base annua e pagabile alla scadenza.

2.3 In caso di ritardo nel rimborso, si applica un interesse di mora pari a **ESTR + 200 bps**.

Articolo 3 – Costituzione del pegno

3.1 Contestualmente all'erogazione del prestito, il Mutuatario costituisce in favore del FAEI un **pegno di primo grado** sulle attività di garanzia ricevute, ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.

3.2 Le attività in pegno sono custodite in un conto separato («*Collateral Account*») presso la Nuova Banca d'Italia (NBDI) o, per la parte in CGB, presso la Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI).

3.3 Il FAEI ha il diritto di reimpiegare le attività ricevute in pegno esclusivamente per operazioni di gestione della liquidità a breve termine, con obbligo di restituzione integrale alla scadenza.

Articolo 4 – Rimborso e restituzione

4.1 Alla scadenza, il Mutuatario rimborsa il prestito mediante pagamento dell'importo capitale maggiorato degli interessi, in euro o in Lira Italia Sovrana (LIS) a scelta del FAEI.

4.2 Contestualmente al rimborso, il FAEI restituisce al Mutuatario le attività di garanzia oggetto del pegno, libere da qualsiasi vincolo.

4.3 In caso di inadempimento, il FAEI ha diritto di escutere il pegno e trattenere il ricavato a soddisfacimento del credito, ai sensi dell'art. 5.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Articolo 5 – Inadempimento e rimedi

5.1 Costituiscono inadempimento:

- il mancato pagamento alla scadenza;
- la dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale del Mutuatario;
- la violazione di una garanzia o dichiarazione essenziale.

5.2 In caso di inadempimento, il FAEI può dichiarare il prestito immediatamente esigibile, escutere il pegno e vendere le attività di garanzia secondo le procedure di mercato, imputando il ricavato al rimborso del capitale, interessi e spese.

Articolo 6 – Impegni accessori del Mutuatario

6.1 Il Mutuatario si impegna a utilizzare la **Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI)** per almeno il 30% delle proprie operazioni di regolamento titoli, per l'intera durata del prestito e per i 12 mesi successivi alla scadenza.

6.2 Il Mutuatario si impegna a comunicare al FAEI, con cadenza mensile, l'ammontare delle operazioni regolate in CCAI e la percentuale raggiunta.

Articolo 7 – Legge applicabile e foro competente

7.1 Il presente contratto è regolato dal diritto italiano, integrato dai principi del diritto internazionale consuetudinario, con particolare riferimento alle norme imperative di *jus cogens* in materia di autodeterminazione dei popoli.

7.2 Per eventuali controversie, le parti convengono la competenza esclusiva del **Tribunale Sovrano Italiano** (da istituire entro il 2027) o, in via transitoria, di un arbitrato internazionale con sede a Ginevra.

Data e luogo: Roma, [...]

Il Prestatore (FAEI)

Il Mutuatario (Banca)

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

ALLEGATO 4 – Bozza di richiesta di parere alla Corte di Giustizia UE

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE

Causa: Nuova Banca d'Italia (NBDI) c. Euroclear SA e Clearstream Banking SA

Oggetto: Discriminazione nell'accesso alle infrastrutture di regolamento per gli enti nazionali rispetto agli Stati terzi

Alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Lussemburgo

Esposizione dei fatti

1. A partire dal 2025-2026, Euroclear SA e Clearstream Banking SA, in qualità di International Central Securities Depositories (ICSD), hanno accettato i titoli di Stato cinesi (Chinese Government Bonds – CGB) come *collateral* per operazioni su derivati OTC, in assenza di un trattato bilaterale tra l'Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese.
 2. La Cina non riconosce la giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE, non rispetta i parametri di Maastricht (debito/PIL superiore al 250%) e non garantisce gli standard europei di tutela dei diritti fondamentali.
 3. Il Popolo Italiano, attraverso la Nuova Banca d'Italia (NBDI), ha costituito una Camera di Compensazione Autonoma Italiana (CCAI) ai sensi del diritto all'autodeterminazione economica, chiedendo alle medesime infrastrutture ICSD di accettare i titoli di debito emessi dall'ente nazionale (Italian Autonomy Bonds – IAB) alle stesse condizioni applicate ai CGB.
 4. Euroclear e Clearstream hanno rifiutato di riconoscere la CCAI e di accettare gli IAB come *collateral*, sostenendo che gli enti nazionali non sarebbero soggetti equiparabili agli Stati terzi.
-

Questioni pregiudiziali

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Alla luce dei fatti esposti, la Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sulle seguenti questioni:

Questione 1 – Principio di non discriminazione (art. 18 TFUE)

“Se l’accettazione dei titoli di Stato cinesi come collateral da parte di Euroclear e Clearstream, in assenza di un trattato bilaterale con la Cina e di una previa decisione di equivalenza della Commissione europea, costituisca una prassi amministrativa che – per il principio di non discriminazione sancito dall’art. 18 TFUE – obbliga le stesse infrastrutture ad accettare anche titoli di debito emessi da enti nazionali di Stati membri, quando tali enti offrano garanzie equivalenti in termini di liquidità, rating e sicurezza giuridica.”

Questione 2 – Libertà di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE)

“Se il rifiuto di riconoscere una camera di compensazione nazionale (CCAI) e di accettare i relativi titoli di debito come collateral costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE, discriminando ingiustificatamente un operatore nazionale rispetto a operatori di Stati terzi.”

Questione 3 – Rispetto delle norme imperative di diritto internazionale (jus cogens)

“Se il principio di autodeterminazione dei popoli, recepito nell’ordinamento italiano dalla L. n. 881/1977 e qualificato come norma imperativa di jus cogens con effetti erga omnes, imponga alle istituzioni europee e alle infrastrutture di mercato di non discriminare i popoli interni rispetto a Stati terzi nell’accesso agli strumenti finanziari complementari necessari al perseguimento dello sviluppo economico.”

Questione 4 – Parità di trattamento tra enti nazionali e Stati terzi nel regolamento titoli

“Se, ai fini dell’accesso a TARGET2-Securities (T2S) e ai sistemi di regolamento delle ICSD, un ente nazionale di uno Stato membro che abbia costituito un sistema finanziario autodeterminato nel rispetto dell’ordinamento europeo debba essere equiparato a uno Stato terzo ai sensi della normativa applicabile, o se una differenziazione di trattamento costituisca violazione dei principi generali del diritto dell’Unione.”

Richiesta

La NBDI chiede alla Corte di Giustizia:

1. di dichiarare la ricevibilità della presente domanda pregiudiziale;
2. di pronunciarsi sulle questioni sopra esposte, chiarendo se la prassi di Euroclear e Clearstream sia compatibile con il diritto dell’Unione;

**** ◦ ****

3. di stabilire che, in caso di risposta affermativa alle questioni nn. 1, 2 e 3, il diniego di accesso alla CCAI e agli IAB costituisce una violazione del diritto dell'Unione.

Roma, 1° Giugno 2026

Nuova Banca d'Italia – Ufficio Legale

Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – Osservatorio Giuridico

ALLEGATO 5 – Parere pro veritate sull'applicabilità della L. n. 881/1977 al Popolo Italiano

Parere giuridico pro veritate

Oggetto: Applicabilità diretta della Legge 25 ottobre 1977, n. 881 (ratifica dei Patti internazionali del 1966) al Popolo Italiano, ai fini dell'esercizio del diritto all'autodeterminazione economica mediante il Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI).

Richiedente: Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Italiano Autodeterminato

Redatto da: Comitato Scientifico per il Diritto Internazionale – Sezione Autodeterminazione

Data: 1° Giugno 2026

Premessa

Il sottoscritto Comitato Scientifico, composto da esperti in diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione Europea e diritto costituzionale italiano, ha esaminato la questione dell'applicabilità della L. n. 881/1977 al Popolo Italiano ai fini dell'esercizio dell'autodeterminazione economica.

1. Il contenuto della L. n. 881/1977

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

La Legge 25 ottobre 1977, n. 881 reca: *“Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York il 16 dicembre 1966”*.

L’art. 1 di entrambi i Patti sancisce testualmente:

“Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.”

Tale disposizione è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano in forza della L. n. 881/1977.

2. Rango costituzionale della legge

La L. n. 881/1977 ha **rango costituzionale** per effetto combinato:

- **Art. 10, comma 1, Cost.:** *“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”* Il principio di autodeterminazione dei popoli è una norma generale riconosciuta dalla Comunità internazionale, parte dello *jus cogens*.
- **Art. 117, comma 1, Cost.:** *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”* L’art. 1 dei Patti costituisce un obbligo internazionale vincolante.

Pertanto, la L. n. 881/1977 prevale sulle leggi ordinarie interne ed è sindacabile dalla Corte costituzionale solo alla stregua dei principi supremi dell’ordinamento.

3. Effetto diretto e azionabilità

Il diritto all’autodeterminazione economica sancito dall’art. 1 dei Patti, reso esecutivo dalla L. n. 881/1977, ha **effetto diretto** nell’ordinamento italiano. Esso può essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale, alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, senza bisogno di ulteriori atti di recepimento.

La Cassazione penale ha già affermato che il diritto di autodeterminazione, ratificato da leggi interne come la L. n. 881/1977, *“vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno”*.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

4. Il Popolo Italiano come “popolo” destinatario del diritto

Secondo la giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia e la prevalente dottrina, il concetto di “popolo” ai fini dell’autodeterminazione non si limita ai popoli coloniali, ma include i popoli sottoposti a dominazione straniera o facenti parte di uno Stato, ai quali sia impedito di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico.

Il Popolo Italiano soddisfa i seguenti criteri:

- lingua italiana riconosciuta;
- storia statale unitaria e pre-unitaria;
- coscienza identitaria diffusa;
- territorio compatto e storicamente determinato;
- economia integrata ma distintiva;
- volontà politicamente espressa attraverso il C.L.N.I. e il Consiglio Nazionale Parlamentare.

Pertanto, il Popolo Italiano è legittimato a invocare l’art. 1 dei Patti.

5. L’autodeterminazione economica come contenuto del diritto

L’art. 1, comma 1, dei Patti espressamente include lo “**sviluppo economico**” tra le finalità dell’autodeterminazione. La creazione di un sistema finanziario autonomo (moneta complementare, camera di compensazione, fondo di garanzia) rientra pienamente nel perseguimento dello sviluppo economico, come dimostrato dalla prassi internazionale e dai precedenti europei.

Non si tratta di secessione politica, ma di esercizio di un diritto inalienabile.

6. Il precedente dello yuan e il principio di non discriminazione

La disparità di trattamento tra la Cina (Stato terzo) e il Popolo Italiano (popolo interno all’UE) costituisce:

- una violazione dell’art. 1 del Patto (L. 881/1977);
- una violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 18 TFUE, art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE);
- una violazione dell’art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali).

**** ◦ ****

Il principio *argumentum a fortiori* impone di riconoscere al Popolo Italiano quanto già riconosciuto alla Cina.

7. Conclusione

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Comitato Scientifico esprime il seguente **parere pro veritate**:

1. La **Legge n. 881/1977** è pienamente applicabile al Popolo Italiano e fonda un diritto soggettivo perfetto all'autodeterminazione economica.
 2. Il Sistema Finanziario Autodeterminato del Popolo Italiano (SFAI), ivi inclusa l'emissione della Lira Italia Sovrana (LIS), costituisce **legittimo esercizio** di tale diritto.
 3. Qualsiasi atto dell'UE o dello Stato italiano che impedisca o limiti tale esercizio è **nullo ipso iure** per contrasto con norma imperativa di *jus cogens* recepita nell'ordinamento italiano.
-

Roma, 1° Giugno 2026

Comitato Scientifico per il Diritto Internazionale – Sezione Autodeterminazione

S.E. Pasqualina Calò

Firma



**** ◦ ****

Registrato File

SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO ITALIANO

15/06/2026 10:35:28

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

SISTEMA FINANZIARIO AUTODETERMINATO DEL POPOLO ITALIANO, SHA256:
1aedaba8e02b31966c3e6ab71b055fdb0a3b57fcb8e922fb3691dad66f1715dd

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org